

Pagina	
1 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

### **AUTOVIE VENETE S.p.A.**

# LINEE GUIDA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ED AL COTTIMO E PER LA COMUNICAZIONE DEI SUB-CONTRATTI NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI



Pagina	
2	di 51
Aggi	iornamenti
Rev.	Data
0	14/03/2016

### **Sommario**

1. P	PREME	SSA	4
2. N	NORM	ATIVA E DOCUMENTI A.N.AC. DI RIFERIMENTO	5
3. I	DEFINI	ZIONI	7
3.1	. Sub	pappalto	7
3.2	. Cot	timo	10
3.3	. Cor	ntratti similari	12
3	3.3.1 Fo	ornitura con posa in opera	14
3	3.3.2 No	olo a caldo	17
3.4	. Sub	o-contratti diversi dai "contratti similari"	18
3.5	. Div	rieto di subappalto "a cascata"	19
3.6	. Lav	voratori autonomi	19
3.7	. Dis	tacco di personale tra imprese	22
3.8	. Div	rieto di frazionamento	24
4.	RICH	IESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ED AL COTTIMO	25
4.1	. Doo	cumenti da allegare alla richiesta	25
4	.1.1.	Per tutti i subappalti, indipendentemente dall'importo	25
4	1.2.	Per subappalti di importo > 150.000 euro	27
4	.1.3.	Per subappalti di importo = < 150.000 euro	27
4.2	. Do	ve presentare la richiesta	27
4.3	. Esa	me della richiesta	28
4	.3.1.	Dichiarazione in sede di offerta	28
4	.3.2.	Quota subappaltabile o affidabile a cottimo	28
4	.3.3.	Ribasso praticato dall'appaltatore	30
4	.3.4.	Tracciabilità dei flussi finanziari	32
4	.3.5.	Regolarità contributiva	32
4	.3.6.	Casellario giudiziale e carichi pendenti	32
4	1.3.7.	Documentazione antimafia	32
4	.3.8.	Diritto al lavoro dei disabili	35
4	.3.9.	Termini per il rilascio dell'autorizzazione	35



Pagina	
3	di 51
Aggi	iornamenti
Rev. Data	
0	14/03/2016

	4.3.10.	Termini previsti per l'emissione del D.U.R.C.	36
	4.3.11.	Termini previsti per il rilascio dell'informazione antimafia	36
		Consorzi stabili di imprese, consorzi di società cooperative, consorzi di imprese	36
5.	COMU	NICAZIONE DEI SUB-CONTRATTI	39
5	.1. Suł	o-contratti ed antimafia	40
6.	CONSE	GUENZE IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	42
7.	ADEMI	PIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	43
7	.1. Pri	ma dell'inizio delle prestazioni del subappaltatore/cottimista/subcontraente	43
7	.2. Du	rante l'esecuzione delle prestazioni del subappaltatore/cottimista/subcontraente	44
	7.2.1.	Adempimenti in sede di emissione dei SAL	44
	7.2.2.	Pagamenti diretti al subappaltatore	45
	7.2.3.	Adempimenti in sede di emissione del Conto finale dei lavori	46
	7.2.4.	Adempimenti in sede di emissione del Collaudo	46
8.	ALLEG	ATO I	47
9.	ALLEG	ATO II - ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO	48
10	FLEN	JCO MODELLI ALLEGATI	51



Pagina	
4 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

### 1. PREMESSA

Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di ottimizzare il processo istruttorio volto al rilascio dell'autorizzazione al subappalto ed al cottimo da parte della Autovie Venete S.p.A. (di seguito Stazione appaltante), nonché di individuare e disciplinare le fattispecie contrattuali similari esonerate dall'obbligo autorizzativo, assicurandone lo svolgimento nel rispetto delle vigente normativa in materia.

Esse costituiscono il riferimento cui l'Appaltatore, che intende ottenere un'autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve attenersi per la predisposizione della relativa richiesta e disciplinano, altresì, la fase di esecuzione del contratto di subappalto o cottimo, limitatamente ai casi per i quali la vigente normativa prevede specifici adempimenti da parte del medesimo Appaltatore e del subappaltatore/cottimista.

Le linee guida, unitamente a tutti i modelli ad esse allegati, sono disponibili sul sito web della Stazione appaltante, richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto del progetto posto a base di gara e consegnate all'Appaltatore contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

### L'Appaltatore ha l'obbligo:

- di utilizzare i modelli allegati alle presenti linee guida per avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo, o per trasmettere la documentazione relativa ad un subcontratto;
- di consegnare copia delle linee guida al subappaltatore/cottimista prima di presentare la corrispondente richiesta di autorizzazione al subappalto/cottimo alla Stazione appaltante;
- di consegnare una copia delle linee guida al subcontraente prima di trasmettere i dati relativi al sub-contratto alla Stazione appaltante.

L'Appaltatore, il subappaltatore/cottimista ed il subcontraente hanno l'obbligo della completa conoscenza delle linee guida e di attenersi scrupolosamente ai contenuti delle stesse.

L'allegato I riporta un diagramma di flusso che schematizza il processo per la richiesta di autorizzazione al subappalto/cottimo e per la comunicazione di un subcontratto.



Pagina	
5	i di 51
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

### 2. NORMATIVA E DOCUMENTI A.N.AC. DI RIFERIMENTO

La principale normativa di riferimento è costituita da:

D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici";

D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n.193 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"

Legge 11 agosto 2014, n.114 e s.m.i. "Conversione, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47. Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" s.m.i.;

Legge 16 maggio 2014 n. 78 "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese";

Legge 9 agosto 2013, n. 98 e s.m.i. "Conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69":

Legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";



Pagilla		
6 di 51		
Aggiornamenti		
Rev. Data		
0	14/03/2016	

D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato

del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 2003";

D.P.R. 24 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa";

Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" s.m.i.;

Legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57

e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia";

Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 giugno 2015 n. 8;

Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 gennaio 2015;

Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16/2012;

Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2004;

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 477/UL del 9 marzo 1983;

Deliberazione A.V.C.P. 10 aprile 2013, n. 14;

Deliberazione A.V.C.P. 10 aprile 2013 n. 13;

Deliberazione A.V.C.P. 3 settembre 2008, n. 35;

Deliberazione A.V.C.P. 8 luglio 2010 n. 43;

Deliberazione A.V.C.P. 23 marzo 2011 n. 39;

Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003, n. 6;

Determinazione A.V.C.P. 16 ottobre 2002 n. 27

Determinazione A.V.C.P. 22 maggio 2001 n. 12;

Parere A.V.C.P. 8 marzo 2012 n.38, Prec 244/11/L

Parere A.V.C.P. 27 settembre 2012, AG/16/2012



Pagina		
7 di 51		
Aggiornamenti		
Rev.	Data	
0	14/03/2016	

Parere A.V.C.P. 20 dicembre 2012, AG 25/2012

Parere A.V.C.P. 19 dicembre 2013, AG 51/13.

Atto di Regolazione A.V.C.P. 31 gennaio 2001, n.5

### 3. **DEFINIZIONI**

Sulla base della normativa vigente in materia, nell'ambito degli appalti pubblici di lavori sono possibili diverse tipologie di sub-contratti, ovvero contratti stipulati tra l'Appaltatore ed un soggetto terzo, aventi ad oggetto prestazioni necessarie alla realizzazione dei lavori. Le diverse tipologie di sub-contratti sono elencate ai paragrafi seguenti.

La corretta identificazione della tipologia di sub-contratto a cui riferire una prestazione che l'Appaltatore intende sub-affidare ad un soggetto terzo risulta di particolare importanza in quanto alcuni sub-contratti sono soggetti ad uno specifico regime autorizzativo da parte della Stazione appaltante, che presuppone anche la sussistenza in capo al soggetto terzo di particolari requisiti per poter svolgere la prestazione.

### 3.1.Subappalto

Né il Codice Civile né il D.lgs. n.163/2006 s.m.i. recano una definizione del contratto di subappalto. Per poter inquadrare correttamente tale fattispecie contrattuale è quindi necessario partire dalla definizione di appalto.

Secondo l'art. 1655 del Codice Civile, l'appalto è il contratto col quale una parte – l'Appaltatore - assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera verso un corrispettivo in danaro da parte del committente. L'Appaltatore al fine di conseguire il risultato deve, quindi, organizzare manodopera e mezzi d'opera e fornire i materiali (art. 1658 del Codice Civile).

Il Codice Civile, per quanto riguarda il subappalto, si limita a precisare che esso non è consentito, indipendentemente dall'importo del contratto di subappalto (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2007, n. 5906), a meno che non sia autorizzato dal committente (art. 1656 cod. civ.). La motivazione di tale divieto va ricercata nel fatto che l'appalto è un contratto fondato sull'*intuitu personae*, per cui non è consentita la sostituzione del soggetto obbligato senza il consenso del soggetto committente.



Pagina	
8	3 di 51
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

Con il contratto di subappalto l'Appaltatore conferisce a sua volta ad un terzo (cd. subappaltatore) l'incarico di eseguire in tutto od in parte i lavori che egli si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto di appalto principale. Il contratto di subappalto è quindi un contratto derivato dal contratto di appalto caratterizzato dal fatto di avere analogo contenuto e lo stesso tipo di causa del contratto principale.

Il subappaltatore, a sua volta, assume nei confronti dell'Appaltatore l'obbligazione di eseguire a proprio rischio parte dei lavori, organizzando anch'egli manodopera, mezzi d'opera e fornendo i materiali necessari.

L'essenza del subappalto è, quindi, la terzietà del subappaltatore rispetto all'Appaltatore. Il subappaltatore, infatti, esegue la parte dell'opera servendosi della propria organizzazione d'impresa, in posizione d'indipendenza e autonomia rispetto all'Appaltatore, di cui non condivide l'organizzazione (A.V.C.P. parere 20 dicembre 2012 AG 25/2012).

Ne consegue che l'impegno di eseguire a proprio rischio parte dell'opera, assunto dal subappaltatore nei confronti dell'Appaltatore, comporta l'assunzione di un obbligazione di "risultato" e non di mera "somministrazione di mezzi" (Cass. Civ., sez. II, 13 febbraio 2009 n. 3659).

Acclarato, quindi, che il contratto di subappalto ha la medesima natura del contratto di appalto e deve essere quindi caratterizzato dall'autonomia organizzativa del subappaltatore rispetto a quella dell'Appaltatore, occorre individuare le caratteristiche della prestazione in presenza delle quali il sub-contratto va necessariamente inquadrato come subappalto.

A tal fine, è necessario, preliminarmente, considerare i motivi che hanno indotto il legislatore a disciplinare nel tempo, con sempre maggior rigore e nell'ambito di norme di ordine pubblico (antimafia), l'istituto del subappalto nell'ambito dei lavori pubblici. Il timore del legislatore era (ed è), infatti, che l'opera, sia realizzata, in tutto o in parte, da un soggetto terzo carente dei necessari requisiti di legge e di idonea qualificazione.

L'autorizzazione al subappalto prevista dal legislatore (art. 118 del D.lgs. n.163/2006 s.m.i.) consente quindi alla Stazione appaltante di condurre la verifica sul possesso dei requisiti nel corso dell'istruttoria procedimentale volta al rilascio di tale autorizzazione.



Pagina	
9 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

Questa esigenza di verifica è confermata dal Consiglio di Stato, secondo il quale è subappalto qualunque tipo di contratto che intercorre tra l'appaltatore ed un terzo, in virtù del quale talune delle opere appaltate non sono eseguite dall'appaltatore con la propria organizzazione, bensì mediante soggetti giuridici distinti, in relazione ai quali si pone pertanto l'esigenza che siano qualificati e in regola con la disciplina antimafia. Il Consiglio di Stato conferma, infatti, che non sussiste subappalto solo se le prestazioni sono eseguite dall'appaltatore in proprio, tramite la propria organizzazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 febbraio 2006, n. 518).

Ricordando che il comma 8 dell'art. 3 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. individua precisamente il concetto di "opera" che è da considerarsi il risultato di un insieme di lavori (il comma 8 recita: "i lavori comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori"), si può concludere che, allorquando l'oggetto del sub-contratto è l'esecuzione, da parte di un soggetto terzo, di lavori necessari a realizzare parte dell'opera, il negozio si configura necessariamente come subappalto.

Una esaustiva individuazione delle prestazioni che sono classificabili come lavori è fornita dalla A.V.C.P. (ora A.N.AC.) con la Determinazione 22 maggio 2001 n. 12, che recita: "... le attività riportate nelle categorie di cui all'allegato A del D.P.R. 34/2000 [N.d.A. ora Allegato A del D.P.R. 270/2010 s.m.i.], qualunque sia la relativa specificazione contenuta nella declaratoria, sono da ritenersi lavori in quanto non possono che rapportarsi al disposto dell'articolo 3 del D.P.R. 34/2000, il quale fa riferimento alla esecuzione di opere generali e di opere specializzate che vanno intese come risultato di lavori e non di semplici forniture e posa in opera di beni e, pertanto, ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della Legge 55/90 con esclusione del comma 12 [N.d.A. ora comma 11 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.]".

In conclusione, deve essere considerato subappalto qualsiasi sub-contratto avente ad oggetto attività rientranti in una delle categorie previste dall'allegato A del D.P.R. 207/2010 s.m.i., indipendentemente dalla specificazione utilizzata nella declaratoria per descrivere le attività, in quanto tali attività sono lavori e, come tali, sono destinati alla realizzazione di parte dell'opera appaltata.

Il subappalto di lavori è sottoposto ad autorizzazione amministrativa, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. n.163/2006 s.m.i. e dell'art. 170 del D.P.R. n. 207/10 s.m.i., indipendentemente dall'importo del contratto, dalla sua misura percentuale rispetto all'importo del contratto d'appalto o dalla



Pagina	
1	0 di 51
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

percentuale di manodopera impiegata nelle lavorazioni (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 21 novembre 2007, n. 5906).

### 3.2. Cottimo

Il termine cottimo è stato utilizzato nel campo dei lavori pubblici sin dalla L. 10 marzo 1865 n. 2248, e nel tempo ha assunto diversi significati, alcuni propri, corrispondenti ad istituti tipici, altri impropri, espressivi del linguaggio comune. Il cottimo di lavori è storicamente, e genericamente, individuato come un contratto derivato dal contratto di appalto, analogamente al subappalto, che, a differenza di quest'ultimo, è caratterizzato dalla prevalenza della manodopera e da un'organizzazione di impresa del cottimista più semplice di quella del subappaltatore.

Poiché l'affidamento a cottimo è soggetto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., alla medesima disciplina autorizzativa del subappalto, diviene necessario individuare compiutamente l'oggetto di tale sub-contratto.

L'art. 170, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. chiarisce che il cottimo di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice che è in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori ad essa affidati e non all'importo del contratto di cottimo, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'Appaltatore.

La differenza sostanziale, quindi, tra il subappalto e il cottimo di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., che emerge dalla lettura del citato comma 6, è che, nel primo, il subappaltatore necessariamente fornisce, oltre alla manodopera, anche tutti i materiali ed i mezzi necessari per realizzare la parte dell'opera oggetto del sub-contratto (si veda la definizione di subappalto al par. 3.1), mentre nel secondo il cottimista fornisce tutta la manodopera, utilizzando, in tutto o in parte, materiali e/o mezzi forniti dall'Appaltatore.

In merito alla natura del contratto di cottimo di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., si osserva che l'art. 170, comma 6, del d.P.R. n. 207/10 s.m.i. specifica altresì che il cottimista è "impresa subappaltatrice", e richiede che esso disponga della qualificazione necessaria per poter realizzare la parte d'opera oggetto del sub-contratto, indipendentemente dal fatto che tutto o parte del materiale sia fornito dall'Appaltatore. Ricordando i timori che hanno indotto il legislatore ad introdurre il regime autorizzativo per il subappalto, questa richiesta è evidentemente motivata dal



	Pagina	
11 di 51		1 di 51
	Aggiornamenti	
	Rev.	Data
	0	14/03/2016

fatto che il cottimista si può effettivamente sostituire con la sua organizzazione, ancorché eventualmente più semplice di quella di un tipico subappaltatore, all'organizzazione dell'Appaltatore nell'esecuzione della parte d'opera.

In siffatto contesto, al fine di evitare il fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera (che sussiste quando il sub-contraente mette a disposizione dell'Appaltatore una mera prestazione lavorativa), è necessario che il cottimista operi nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 s.m.i.. A tal fine, è necessario che la responsabilità dell'utilizzo dei mezzi eventualmente forniti dall'Appaltatore rimanga totalmente in capo al cottimista (TAR Lombardia, Sez. I, sentenza 13 novembre 2008, n. 1627; Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. 25/I/0015813 del 22 ottobre 2009).

In coerenza con quanto sopra esposto, come previsto dal comma 6 dell'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., la verifica dei requisiti di qualificazione del cottimista deve essere condotta, da parte della Stazione appaltante, con riferimento al valore complessivo dei lavori affidati a cottimo, ovvero al valore della parte d'opera che deve realizzare il cottimista, risultante dalla somma dell'importo oggetto del contratto di cottimo (valutato con riferimento ai prezzi del contratto di appalto, al lordo quindi dell'eventuale ribasso applicato dal cottimista) e del valore dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi d'opera forniti dall'Appaltatore. Per consentire tale verifica l'Appaltatore, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione al cottimo, dovrà dichiarare il valore dei mezzi e dei materiali che intende fornire al cottimista.

Per le stesse motivazioni è il valore complessivo della parte d'opera che deve realizzare il cottimista, e non l'importo del solo contratto di cottimo, che va ad incidere sulla quota percentuale dei lavori subappaltabile.

Sempre in quest'ottica, il Certificato di Esecuzione Lavori attribuirà al cottimista l'importo complessivo della parte d'opera realizzata, comprensivo, quindi, anche del valore dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi d'opera, forniti dall'Appaltatore.

Il cottimo soggiace alla medesima disciplina autorizzatoria prevista dall'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i. e dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per il subappaltoe, pertanto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono sussistere tutte le condizioni previste dal citato art. 118.

Si rammenta, inoltre, che, analogamente a quanto avviene per il subappalto, sono assoggettati al regime autorizzatorio tutti i cottimi, indipendentemente dalla percentuale della manodopera



Pagina	
12 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

impiegata o del valore del sub-contratto rispetto a quello del contratto di appalto. Il valore del contratto rileva unicamente ai fini dell'eventuale abbreviazione dei tempi (15 o 30 giorni) connessi agli adempimenti di competenza della Stazione appaltante, così come previsto dal comma 8 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Si evidenzia, infine, che diverso dal cottimo "derivato" di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. è il cottimo c.d. "fiduciario", che consiste nella modalità di esecuzione in economia dei lavori da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

### 3.3. Contratti similari

Ai sensi del comma 11 dell'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i. è considerato subappalto qualsiasi sub-contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo, nel caso in cui siano singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate (ammontare dei lavori oggetto dell'appalto) o di importo superiore a 100.000 euro e, contemporaneamente, l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del sub-contratto da affidare.

Il comma 5 dell'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. chiarisce poi che per attività "ovunque espletate" si intendono, comunque, solo quelle poste in essere all'interno del cantiere cui si riferisce l'appalto, escludendo quindi quelle poste in essere altrove (ad es. nello stabilimento di produzione di un elemento prefabbricato).

Il citato comma 11 dell'art. 118 del D.Lgs. n.163/06 s.m.i., nella formulazione di cui al comma 12 dell'art. 18 della precedente L. 19 marzo 1990 n.55, è stato interpretato dall'A.V.C.P. (determinazioni A.V.C.P.del 22 maggio 2001 n. 12 e 16 ottobre 2002 n. 27), la quale ha chiarito che la norma riguarda i cosiddetti "contratti similari", cioè quei sub-contratti relativi a prestazioni che non sono lavori – in quanto la loro natura giuridica è diversa – ma che prevedono comunque l'impiego di manodopera, come nel caso della fornitura con posa in opera e dei noli a caldo, in relazione ai quali la norma ha stabilito delle soglie (economiche e di incidenza della manodopera), superate le quali tali sub-contratti sono equiparati al subappalto e, conseguentemente, debbono essere assoggettati alla medesima disciplina autorizzativa. L'A.V.C.P. ha precisato inoltre che la finalità della norma è quella di assicurare che anche per tali sub-contratti sussistano le stesse garanzie previste per i lavori e, quindi, per i subappalti (determinazione A.V.C.P. 22 maggio 2001 n. 12).



	Pagina	
13 di 51		3 di 51
	Aggiornamenti	
	Rev.	Data
	0	14/03/2016

Deve essere precisato, in ogni caso, che solo nell'ipotesi in cui ricorrano contemporaneamente le due condizioni espressamente previste dalla norma (importo del sub-contratto superiore al 2% del valore complessivo del contratto d'appalto o di importo superiore a 100.000,00 euro e costo della manodopera relativa alle attività espletate in cantiere superiore al 50% dell'importo del sub-contratto) il "contratto similare" è equiparato al subappalto e, come tale, soggetto alla medesima disciplina autorizzativa.

Ed infatti, qualora dette condizioni non siano contemporaneamente soddisfatte, l'Appaltatore è comunque obbligato a comunicare alla Stazione appaltante, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i. il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 12 novembre 2008, n. 10059), nonché i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i..

La distinzione tra lavoro, e quindi subappalto, e attività riconducibili ai "contratti similari", quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo, non è sempre agevole. La necessità di tale distinzione, peraltro, risulta di estrema importanza nel caso in cui la prestazione oggetto del sub-contratto non soddisfi contemporaneamente le due condizioni sopra enunciate. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, infatti, la prestazione, indipendentemente dalla sua vera natura (lavoro – e quindi subappalto – o prestazione diversa – e quindi "contratto similare"), deve essere assoggettata al regime autorizzatorio previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Se, al contrario, le due condizioni non sono contemporaneamente soddisfatte, il sub-contratto necessità dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., incidendo quindi sulla percentuale subappaltabile della categoria prevalente, unicamente se è classificabile come lavoro. (Nei paragrafi seguenti, pertanto, saranno approfonditi la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo, con particolare riferimento alle loro differenze con il lavoro).

In ogni caso, per inquadrare correttamente la tipologia di prestazione che viene in rilievo, è sempre necessario valutare il grado di autonomia del sub-contraente rispetto all'Appaltatore. In altre parole, deve essere accertato se ci si trova dinanzi ad una vera e propria "sostituzione" del soggetto preposto alla realizzazione dell'opera – ovvero l'Appaltatore – con un soggetto terzo che assume a proprio rischio l'esecuzione di parte di essa, o se invece la prestazione è meramente complementare e/o accessoria rispetto ai lavori condotti dall'Appaltatore. Nel primo caso il sub-contraente deve essere caratterizzato da idonea qualificazione e dal possesso di adeguati requisiti tecnici per poter realizzare l'opera e pertanto, deve essere necessariamente richiesta l'autorizzazione al subappalto



Pagina		
14 di 51		
Aggiornamenti		
Rev.	Data	
0	14/03/2016	

per consentire alla Stazione appaltante di verificare tali requisiti nel corso dell'istruttoria propedeutica al rilascio dell'autorizzazione; nel secondo caso, invece, viene meno la necessità per il sub-contraente di possedere i requisiti necessari alla realizzazione dell'opera in quanto egli è inserito nell'organizzazione dell'Appaltatore ed opera sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

### 3.3.1 Fornitura con posa in opera

La fornitura con posa in opera è il contratto con il quale il soggetto produttore e/o commerciante di un manufatto o prodotto finito ne realizza anche l'installazione, ovvero la posa in opera.

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha chiarito che il contratto di fornitura con posa in opera è incentrato sulla prestazione del "dare", potendolo quindi inquadrare come un contratto di vendita del manufatto o del prodotto che viene fornito, a differenza del contratto di appalto, e quindi di subappalto, in cui assume rilievo l'obbligazione del "fare", ovvero del lavoro (Ministero dei Lavori Pubblici, Circolare 9 marzo 1983 n. 477/UL).

Secondo il Ministero dei Lavori Pubblici, infatti, i contratti di fornitura e posa in opera sono caratterizzati, rispetto all'appalto, ovvero ai lavori, non solo dalla prevalenza del bene fornito sull'attività lavorativa, ma anche dal fatto che nell'appalto il bene viene in evidenza ed ha interesse per il committente in quanto realizzato per intero dall'Appaltatore, mentre nella fornitura il bene rientra nel ciclo produttivo e commerciale del fornitore il quale aggiunge alla prestazione tipica del venditore un'attività (la posa in opera), che solo lui è in grado di realizzare o solo lui vuole realizzare. Nel caso del contratto di fornitura e posa in opera, pertanto, il produttore o commerciante di un manufatto o prodotto ne realizza anche l'installazione, che non implica la trasformazione di materiali grezzi, quale prestazione accessoria di lavori eseguiti dall'Appaltatore.

La differenza tra la fornitura con posa in opera ed il subappalto non è correlata, pertanto, al valore economico del materiale fornito rispetto al valore complessivo del sub-contratto.

La conferma di tale interpretazione la fornisce l'A.V.C.P. (oggi A.N.AC.) con l'Atto di Regolazione 31 gennaio 2001 n.5, prospettando, *per absurdum*, il caso che discenderebbe dall'interpretazione secondo cui, poiché in ogni opera di ingegneria civile le forniture (materiali aridi, calcestruzzo, acciaio, laterizi, legno, conglomerati bituminosi, impianti, ecc..) sono di valore economico prevalente rispetto agli altri oneri connessi alla realizzazione dell'opera, ovvero la manodopera ed i mezzi, si potrebbe ipotizzare che esse acquistino valenza di autonoma prestazione, che farebbe qualificare il contratto di appalto dell'opera di ingegneria civile come un contratto di fornitura.



Pagina	
15 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

Sulla distinzione tra subappalto e fornitura con posa in opera si è ripetutamente espressa la stessa A.V.C.P.. In particolare, l'A.V.C.P., nel già richiamato Atto di Regolazione 31 gennaio 2001 n.5 e nella Determinazione 22 maggio 2001 n. 12, ha evidenziato che la differenza tra il contratto di appalto – ovvero di subappalto – e quello di compravendita – costituente invece il presupposto della fornitura – si correla alla prevalenza funzionale, secondo l'intenzione dei contraenti (ovvero dell'Appaltatore e del sub-contraente), della prestazione relativa al trasferimento del bene (fornitura) piuttosto che della realizzazione di un'opera (lavoro).

Con la successiva Deliberazione 10 aprile 2013 n. 14, l'A.V.C.P., ha chiarito che nel contratto di fornitura con posa in opera l'elemento "posa in opera", rispetto alla "fornitura", riguarda specificamente le prestazioni esecutive necessarie a posare in opera un bene prodotto in serie, nel senso di renderlo idoneo ad essere utilizzato secondo la sua destinazione che possiede già di per sé, cioè indipendentemente dalla sua posa in opera. Pertanto, secondo l'Autorità quando opere e impianti vanno inseriti in un organismo di ingegneria civile, non è consentito porre rilievo alla loro "fornitura" anche se di valore superiore al 50% in quanto in ogni appalto di lavori vi è una componente, talora economicamente prevalente, di forniture, ma l'appalto non muta per questo la propria natura giuridica. Sulla base di tali considerazioni l'Autorità ha ritenuto, nello specifico caso in esame nella richiamata Deliberazione, che la realizzazione in officina di carpenteria metallica, la sua fornitura, ed il montaggio in cantiere esorbitano dalla causale contrattuale della semplice compravendita assumendo una prevalente funzione di "appalto di lavoro", ancorché l'incidenza della manodopera sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto.

Significativa è anche la Deliberazione 3 settembre 2008 n.35 con la quale l' A.V.C.P. ha precisato che qualunque contratto concernente la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi è assimilabile al subappalto in quanto comprensivo di una serie di lavorazioni, tutt'altro che accessorie e/o complementari, rispetto al bene fornito, riconducibili a lavori e in relazione alle quali si pone l'esigenza che siano eseguite da soggetti, non solo in regola con la disciplina "Antimafia", ma anche in possesso di idonea qualificazione.

In sintesi, l'elemento discriminante per stabilire se una prestazione rientri nella fattispecie del lavoro, e quindi del subappalto, piuttosto che della vendita, e quindi della fornitura con posa in opera, va individuato nel fatto che vi sia o meno trasformazione del bene fornito o comunque, una modificazione che ne muta o altera le caratteristiche. La prestazione è quindi inquadrabile come fornitura con posa in opera quando la posa in opera risulta attività sostanzialmente accessoria del



Pagina	
16 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

bene fornito, senza che lo stesso si trasformi in una cosa diversa. La prestazione è invece inquadrabile come lavoro, e quindi subappalto, quando il bene fornito viene trasformato in qualcosa di diverso o vengono apportate ad esso modificazioni tali da mutarne la destinazione d'uso.

Come precedentemente già precisato, inoltre, punto fermo nella valutazione da condurre per inquadrare una prestazione come fornitura con posa in opera o come lavoro, e quindi subappalto, è rappresentato dalla considerazione che, nel caso la prestazione rientri tra una delle attività di cui alle declaratorie dell'allegato A al d.P.R. 207/10 s.m.i., la funzione caratterizzante da riconoscere necessariamente alla prestazione è da individuare nella realizzazione dell'opera, ovvero nel lavoro, che costituisce, quindi, l'oggetto principale del sub-contratto. In altri termini, il legislatore, pur avendo descritto nelle declaratorie alcune prestazioni come forniture con posa in opera, le ha tuttavia qualificate come lavori, allo scopo evidentemente di garantire che i loro esecutori siano in possesso dei necessari requisiti di legge.

Si ricorda, inoltre, che l'Appaltatore non può frazionare una prestazione di fornitura con posa in opera al solo scopo di restare al di sotto dei limiti previsti comma 11 dell'art. 118 del D.Lgs. n.163/06 s.m.i., ed eludere, quindi, gli obblighi normativi correlati ai "contratti similari". Tale frazionamento, infatti, è accettabile unicamente se giustificato da fatti oggettivamente verificabili, come ad esempio, la necessità di eseguire la relativa posa in opera in fasi temporali nettamente distinte – come da previsioni del cronoprogramma allegato al contratto – o l'intervenuta approvazione di una perizia di variante che reintroduca, in un momento diverso e non prevedibile all'atto della consegna dei lavori, le condizioni per l'ulteriore ricorso ad medesimo fornitore (Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003 n. 6).

Si evidenzia, infine, che l'ufficio di Direzione Lavori potrà verificare in fase esecutiva, anche ai sensi dell'art. 148, comma 4 lett. c) e art. 150, comma 2 lett. c) del D.P.R. 207/2010 s.m.i., l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le prestazioni oggetto del sub-contratto di fornitura e posa in opera non riconducibili in realtà ad un subappalto o ad un contratto similare. Sul punto, si richiamano altresì la Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003 n. 6, nonché le Deliberazioni 3 settembre 2008 n.35, 8 luglio 2010 n. 43, 23 marzo 2011 n. 39 e 10 aprile 2013 n. 13, che trattano specificatamente il tema del diritto-dovere di controllo della Stazione appaltante sui sub-contratti.



	Pagina	
	1	7 di 51
Aggiornamenti		iornamenti
	Rev.	Data
	0	14/03/2016

### 3.3.2 Nolo a caldo

Il nolo a caldo è il contratto con il quale un soggetto terzo mette a disposizione dell'Appaltatore un mezzo d'opera con il relativo operatore specializzato la cui prestazione è finalizzata esclusivamente al funzionamento del mezzo.

La giurisprudenza ha osservato che in materia di appalti pubblici, con riferimento al tema del contratto di nolo a caldo, non esiste nell'ordinamento la figura del noleggio come contratto tipico e che in realtà, tale figura contrattuale rientra nell'ambito del contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571 e segg. del Codice Civile. In tale prospettiva, è stato inoltre affermato che, anche se con il nolo a caldo oltre al macchinario il locatore mette a disposizione dell'Appaltatore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo, comunque il lavoro di quest'ultimo si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene (TAR Veneto sez. I, 18 settembre 2009, n. 2416).

Il contratto di nolo a caldo costituisce, quindi, esplicazione dell'autonomia contrattuale dell'Appaltatore, al fine di acquisire la disponibilità di un macchinario, del quale sia sprovvisto, senza però deferire il suo utilizzo all'organizzazione di una impresa estranea, come avviene invece in caso di subappalto. Non è un caso che la differenza tra subappalto e nolo a caldo sia nota anche alla giurisprudenza civile, in sede di applicazione dell'art. 2049 del Codice Civile, ai fini della individuazione del soggetto responsabile ai sensi di tale articolo, e che viene coerentemente individuato non nel locatore (che è il datore di lavoro dell'operatore del mezzo), bensì nell'Appaltatore, "in quanto l'addetto agisce come preposto di quest'ultimo, essendo stato temporaneamente assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo". Il nolo a caldo è pertanto considerato un contratto atipico, assimilabile come disciplina alla locazione di cose mobili, in forza del quale ci si procura il godimento di una macchina con il relativo operatore. Più precisamente, il nolo a caldo si configura quindi come un contratto caratterizzato da una prestazione principale, avente ad oggetto la locazione o il c.d. noleggio di un macchinario e da una prestazione accessoria, rappresentata dall'attività dell'operatore di tale macchinario (A.V.C.P. Parere 8 marzo 2012 n.38).

Pertanto, la differenza tra il nolo a caldo ed il subappalto va identificata nel fatto che nel nolo a caldo l'operatore specializzato, con il relativo mezzo, pur concorrendo all'obbligazione dell'Appaltatore, non si sostituisce all'Appaltatore stesso nell'esecuzione dell'opera, ma agisce esclusivamente sotto il suo controllo, rientrando quindi tra i mezzi che l'Appaltatore organizza e gestisce a proprio rischio per realizzare l'opera (art. 1655 del Codice Civile).



Pagina	
18 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

Se, invece, l'intervento dell'operatore specializzato non è finalizzato esclusivamente al funzionamento del mezzo all'interno dell'organizzazione dell'Appaltatore e sotto la sua direzione ed il suo controllo diretto, ma consiste in una prestazione specialistica e, pertanto, l'operatore si sostituisce di fatto all'Appaltatore nell'esecuzione di una parte dell'opera, allora il contratto si configura quale subappalto.

Secondo la Cassazione Penale, ad esempio, l'esecuzione di perforazioni con una trivella e l'installazione di micropali per sostenere le pareti di uno scavo, sono operazioni "tutte altamente specialistiche" e comportano non solo la sistemazione in sito dei micropali, ma anche l'immissione del cemento liquido in essi e, quindi, non si limitano al funzionamento di attrezzature speciali, ma anche alla messa in opera a regola d'arte dei micropali, sicché nella fattispecie non si configura un contratto di nolo a caldo (Cass. Pen., Sez. III, sentenza 13 giugno 1997, n. 6923).

Si evidenzia, infine, che l'ufficio di Direzione Lavori potrà verificare in fase esecutiva, anche ai sensi dell'art. 148, comma 4 lett. c) e art. 150, comma 2 lett. c) del D.P.R. 207/2010 s.m.i., l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le prestazioni oggetto del sub-contratto un nolo a caldo, non riconducibili in realtà ad un subappalto o ad un contratto similare. Sul punto, si richiamano altresì la Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003 n. 6, nonché le Deliberazioni 3 settembre 2008 n.35, 8 luglio 2010 n. 43, 23 marzo 2011 n. 39 e 10 aprile 2013 n. 13, che trattano specificatamente il tema del diritto-dovere di controllo della Stazione appaltante sui sub-contratti.

### 3.4. Sub-contratti diversi dai "contratti similari"

Si considerano sub-contratti (ad esempio: contratti di trasporto, contratti di mera fornitura di beni, contratti di nolo "a freddo", ecc...) le fattispecie contrattuali in cui la prestazione non sia configurabile in termini di lavoro, come subappalto o cottimo, e che si differenziano dai "contratti similari" di cui al paragrafo 3.3.

Per questi sub-contratti, inclusi quindi le forniture con posa in opera ed i noli a caldo che non presentano i requisiti per essere considerati "contratti similari", non è necessaria l'autorizzazione della Stazione appaltante. Si rammenta tuttavia che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 118 del D.lgs. 163/06 s.m.i., l'Appaltatore ha comunque l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti da stipulare per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o fornitura affidati (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 12 novembre 2008, n. 10059). Inoltre, il subcontraente deve comunicare alla



Pagina	
19 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

Stazione appaltante i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i..

### 3.5. Divieto di subappalto "a cascata"

L'art. 118, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. vieta il c.d. "subappalto a cascata" delle lavorazioni affidate al subappaltatore, con alcune eccezioni di seguito descritte, mentre non vi sono norme che dispongono analogo divieto per i contratti di forniture con posa in opera o per i noli a caldo, a meno che non rientrino tra i "contratti similari" di cui al paragrafo 3.3.

Secondo il combinato disposto dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dell'art. 170, comma 2, del D.P.R. 207/2010 s.m.i., fa eccezione al divieto di cui sopra l'affidamento della fornitura e posa in opera di componenti e apparecchiature per la realizzazione di strutture, impianti ed opere speciali di cui all'art. 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p) del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e cioè, nelle categorie OS4 (*impianti elettromeccanici trasportatori*), OS5 (*impianti pneumatici ed antintrusione*), OS13 (*strutture prefabbricate in cemento armato*), OS18 A (*componenti strutturali in acciaio*) e OS18 B (*componenti per facciate continue*) dell'All. A) del D.P.R. 207/2010 s.m.i..

Pertanto, in relazione alle attività di posa in opera di dette strutture ed impianti, il subappaltatore potrà avvalersi di altre imprese, anche carenti di qualificazione SOA, per le quali comunque non sussistano i divieti previsti dalla legislazione "antimafia".

Anche in questo caso, comunque, rientrando tali prestazioni tra i sub-contratti di cui al paragrafo 3.4, vige l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante il nome dell'impresa, l'importo e l'oggetto del sub-contratto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 118 del D.lgs. 163/06 s.m.i., nonché i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i..

Resta inteso che, non essendo queste attività di posa in opera, come sopra specificato, attività riconducibili ad un lavoro o ad un "contratto similare" (ed infatti non è necessaria la qualificazione SOA per svolgerle), esse non possono essere impiegate dall'impresa che ha svolto la posa per richiedere il Certificato di Esecuzione Lavori (C.E.L.).

### 3.6. Lavoratori autonomi

Il lavoro autonomo è disciplinato dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile. Sia il contratto di lavoro autonomo sia quello d'appalto sono caratterizzati dal fatto che il debitore si obbliga a



Pagina	
20 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

realizzare un'opera verso un corrispettivo, senza un vincolo di subordinazione nei confronti del committente ed assumendosi il rischio del risultato finale. La differenza risiede nel fatto che nel caso di lavoro autonomo il debitore realizza l'opera con l'impiego di lavoro prevalentemente proprio mentre nel caso di appalto il debitore, ovvero l'imprenditore, organizza il lavoro altrui. Anche il lavoratore autonomo realizza quindi una parte d'opera, ovvero un lavoro, e pertanto, nel caso operi nell'ambito di un contratto di appalto, la sua attività si configura come subappalto e deve essere autorizzata.

Nel caso, invece, al lavoratore autonomo siano affidate attività specifiche, l'affidamento non si configura come subappalto ai sensi del comma 12 dell'art. 118, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Secondo l'A.V.C.P., che richiama una decisione del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato 4 giugno 2006, n. 2943), per attività specifica, ovvero attività particolari estrapolate da una più ampia categoria di attività, debbono intendersi le prestazioni d'opera intellettuali, quali consulenze professionali, diverse da quelle indicate dall'art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., che sono assoggettate al generale divieto di subappalto nell'ambito degli appalti di progettazione (A.V.C.P. Parere 27 settembre 2012 AG 16/2012).

Anche per tali sub-affidamenti, comunque, vige l'obbligo di comunicazione alla Stazione appaltante, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 118 del D.lgs. 163/06 s.m.i.. L'Appaltatore ha quindi l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-affidamenti a lavoratori autonomi per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del sub-affidamento.

Inoltre, con riferimento ai sub-affidamenti a lavoratori autonomi nell'ambito di un appalto, va osservato che talvolta si riscontra l'utilizzo improprio di tale istituto in quanto i lavoratori autonomi, di fatto, operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo dell'Appaltatore, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente dello stesso Appaltatore.

La suddetta circostanza è spesso aggravata dal ricorso ad ulteriori formule "aggregative" di dubbia legittimità, che prescindono da un'organizzazione d'impresa, costituite nello specifico da associazioni temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene affidata l'esecuzione anche integrale di intere opere edili.

La situazione, così come complessivamente delineata, presenta evidenti profili dì criticità che debbono essere verificati in quanto coinvolgono sia il tema del corretto inquadramento lavoristico



Pagina	
2:	1 di 51
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

delle prestazioni, che quello della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori interessati.

In primo luogo, si ritiene opportuno richiamare la definizione di lavoratore autonomo contenuta nell'art. 89, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che recita: "persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione".

A tal proposito, va sgombrato il campo dalla pretesa inconciliabilità, in capo allo stesso soggetto, dello "status" di imprenditore autonomo o, addirittura, di imprenditore artigiano, con l'eventuale qualifica di lavoratore dipendente; ciò in quanto, anche alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'imprenditore "tout court", ovvero l'imprenditore artigiano, può svolgere attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (Cassazione Civile Sezioni Unite 12 febbraio 2010 n. 3240).

In simili evenienze, elemento significativo ai fini della verifica è senza dubbio quello connesso al possesso e alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.

In tal senso occorre constatare se dall'esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante dal registro dei beni ammortizzabili. Non rileva, invece, la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall'Appaltatore, ancorché a titolo oneroso, rappresentando anzi tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo. Ciò, del resto, è assolutamente in linea con i principi fondamentali che ispirano il D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., il quale, individuando la nozione di idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi - la cui verifica è fondamentale da parte del committente/datore di lavoro, a pena dell'adozione di sanzioni penalmente rilevanti - fa esplicito riferimento, precedentemente ed indipendentemente dall'affidamento del singolo lavoro, alla disponibilità di macchine, di attrezzature e opere provvisionali la cui conformità deve essere peraltro opportunamente documentata (vedi allegato 17, D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.) (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 4 luglio 2012, n. 16).



	Pagina	
	2:	2 di 51
Aggiornamenti		iornamenti
	Rev.	Data
	0	14/03/2016

### 3.7. Distacco di personale tra imprese

L'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 s.m.i. dispone che "L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa".

Quanto al requisito dell'interesse, si può ragionevolmente ritenere, anche sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema, che esso debba configurarsi come interesse inerente all'esercizio dell'attività imprenditoriale propria del distaccante e, quindi, debba essere sorretto da una motivazione tecnica, produttiva ed organizzativa, non potendosi risolvere in mero interesse patrimoniale. In quest'ultima ipotesi, infatti, si ricadrebbe in un caso di fornitura di manodopera al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla legge e, come tale, vietata.

Quanto al requisito della temporaneità, è evidente che il distacco è temporalmente collegato al permanere dell'interesse del soggetto distaccante a che il proprio dipendente svolga la prestazione lavorativa a favore di un terzo, cosicché esso, qualora sia legato a motivazioni tecniche, organizzative e produttive di ampio respiro, potrà avere anche una lunga durata.

Sul tema è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha precisato i limiti operativi dell'istituto del distacco (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 15 gennaio 2004, n. 3), ribadendo, in particolare, che "*i requisiti di legittimità del distacco*", ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 s.m.i., sono in particolare:

- a) la temporaneità del distacco;
- b) l'interesse del distaccante.

Il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività, indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante. Quanto al profilo dell'interesse, l'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 s.m.i. ne consente un'interpretazione piuttosto ampia, tale che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante "che non coincida con quello alla mera somministrazione del lavoro altrui".

In tale ottica, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che "la formulazione della norma legittima le prassi di distacco all'interno dei gruppi di impresa, le quali corrispondono a una reale esigenza di imprenditorialità, volta a razionalizzare, equilibrandole, le forme di



Pagina		
23 di 51		
Aggiornamenti		
Rev. Data		
0	14/03/2016	

sviluppo per tutte le aziende che fanno parte del gruppo. Quanto agli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in distacco, essi restano a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore, ma va detto che già in passato era consolidata la prassi di un loro rimborso da parte del distaccatario".

Inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che "... poiché il lavoratore distaccato esegue la prestazione non solo nell'interesse del distaccante, ma anche nell'interesse del distaccatario, la possibilità di ammettere il rimborso rende più lineare e trasparente anche l'imputazione reale dei costi sostenuti da ogni singola società ...".

In sintesi, da quanto sopra sembra potersi affermare che l'interesse motivato del distaccante a mettere a disposizione di altra impresa personale da lui dipendente possa configurarsi solo nell'ambito di gruppi di imprese, o tra imprese collegate e/o controllate e/o partecipate.

Le considerazioni svolte in ordine alla disciplina del "distacco" consentono di definirne anche la sostanziale differenza con il contratto di subappalto di lavori pubblici.

In tal caso, infatti, le prestazioni rese dall'impresa subappaltatrice in favore dell'Appaltatore sono regolate in virtù di uno specifico accordo contrattuale (subappalto), assoggettato ai limiti ed alle condizioni previste dalla legge (art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.).

Diverso è il caso, come precisato, di utilizzo da parte dell'Appaltatore di lavoratori dipendenti di un'altra impresa che, mediante accordo di "distacco" (e non in virtù di un contratto di subappalto), all'uopo autorizzato dagli Uffici Provinciali del Lavoro, intervengono nel ciclo produttivo dell'Appaltatore.

In questo caso, infatti, si è in presenza di un rapporto di "collaborazione tra imprese", che rimane del tutto estraneo alla disciplina del subappalto.

In ogni caso, affinché la fattispecie possa essere effettivamente inquadrabile nei principi dettati dal Ministero del Lavoro e, quindi, nell'istituto del distacco, così come disciplinato dal citato del D.Lgs. 276/2003 s.m.i., occorre che le varie imprese appartengano tutte allo stesso gruppo imprenditoriale.

In mancanza di siffatta circostanza, si configurerebbe piuttosto una ipotesi di subappalto, o addirittura di intermediazione illecita di manodopera, con ogni correlata conseguenza in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie.



Pagina		
24 di 51		
Aggiornamenti		
Rev.	Data	
0	14/03/2016	

Quanto ai controlli, si ricorda che la Stazione appaltante non è tenuta ad alcun accertamento dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei contratti nei confronti dell'impresa distaccante [v. risposta del Ministero del Lavoro (prot. n. 25/1/0009914) ad interpello n. 58/2009 in tema di DURC], che testualmente recita: «in caso di distacco lecito, il lavoratore inviato presso l'impresa distaccataria è inserito, nei limiti dell'accordo di distacco, nell'organizzazione dell'impresa distaccataria, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell'originario datore di lavoro (distaccante). Resta, quindi, estranea all'appalto, sotto ogni profilo, l'impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC ad essa relativo formulata tanto nei suoi confronti, quanto nei confronti del distaccatario appaltatore».

### 3.8. Divieto di frazionamento

Le prestazioni oggetto di sub-affidamento non possono essere frazionate artificiosamente al fine di eludere la disciplina del subappalto e sottrarle, quindi, al regime autorizzatorio (cfr. Determinazione A.V.C.P. 3 settembre 2008 n.35).

In ogni caso, il divieto non opera in relazione all'ipotesi di affidamento, in regime di subappalto, di lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente, comunque nel limite massimo consentito.

In altri termini, l'Appaltatore qualificato per la categoria prevalente dei lavori può subappaltare a terzi specifiche lavorazioni ricomprese in tale categoria, anche mediante la stipula di una pluralità di contratti con diversi subappaltatori, ciascuno qualificato per la parte di lavorazioni che assume.

Parimenti, l'Appaltatore potrà subappaltare a terzi specifiche attività (frazionate) ricomprese nelle categorie scorporabili, sempre che possieda la relativa qualificazione.

Viceversa, qualora le lavorazioni siano riconducibili ad una categoria scorporabile e l'Appaltatore sia carente della relativa qualificazione, il subappalto delle stesse, ove consentito, non potrà essere frazionato in quanto si configurerebbe una violazione della disciplina in tema di qualificazione del sub-contraente.

In buona sostanza, l'affidamento a terzi, in regime di subappalto, di lavorazioni rientranti nell'ambito di una categoria scorporabile, impone il possesso della qualificazione, da parte del subappaltatore, con riferimento all'importo complessivo della categoria scorporabile, senza possibilità per l'Appaltatore, carente della qualificazione, di frazionare le lavorazioni di categoria scorporabile tra più subappaltatori.



Pagina	
25 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

Si rammenta, altresì, che il divieto di frazionamento vige anche per le lavorazioni delle categorie c.d. "super-specializzate", (come individuate dal comma 2 dell'art. 107 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., così come sostituito dal comma 1 dall'art. 12 della Legge n. 80/2014 s.m.i.), ai sensi dell'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., salvo che ricorrano ragioni obiettive connesse al notevole contenuto tecnologico ed alla rilevante complessità tecnica dei lavori, attestate direttamente dalla Stazione appaltante. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per l'Appaltatore, di subappaltare quota parte delle stesse solo nel limite previsto dall'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

### 4. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ED AL COTTIMO

L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare apposita richiesta alla Autovie Venete S.p.A. utilizzando l'allegato modello (modello A).

Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese la richiesta deve essere necessariamente presentata dall'impresa mandataria (in proposito: Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5906; Parere A.V.C.P. 19 dicembre 2013 AG 51/13). (Per i Consorzi *v. infra*).

### 4.1. Documenti da allegare alla richiesta

La documentazione da allegare è di seguito elencata:

### 4.1.1. Per tutti i subappalti, indipendentemente dall'importo

- Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del subappaltatore o del cottimista;
- Copia autentica ai sensi di legge del contratto di subappalto o cottimo, la cui efficacia è condizionata al rilascio dell'autorizzazione, oppure schema di contratto di subappalto o cottimo. Il contratto deve necessariamente contenere quanto elencato nell'Allegato II;
- Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli art. 38 e 39 comma 1 e 2, del D.lgs. n.163/2006 s.m.i. e dell'art. 78 del D.P.R. n.207/2010 s.m.i. (modello B);
- Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., sulla regolarità contributiva completa di tutte le informazioni necessarie per richiedere il D.U.R.C. (modello C);



	Pagina		
	26 di 51		
	Aggiornamenti		
Rev. Data		Data	
	0	14/03/2016	

- Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., circa la propria composizione societaria ai sensi dell'art. 1 D.P.C.M. n.187/1991 s.m.i. (solo per le Società di Capitali);
- Comunicazione del subappaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari (modello D);
- Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., contenente le generalità di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D Lgs. 159/2011 s.m.i. e di cui al primo periodo del comma 5 dell'art. 91 del medesimo D Lgs. 159/2011 s.m.i. (ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali, nonché i loro familiari conviventi, che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali che esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) (modello E);
- Tabella riportante la descrizione delle lavorazioni che l'Appaltatore intende concedere in subappalto, il ribasso percentuale applicato al subappaltatore, i prezzi unitari applicati al subappaltatore, la descrizione degli apprestamenti di sicurezza ed il loro costo, la dichiarazione che il costo unitario della manodopera applicato dal subappaltatore rispetta i minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (modello F);
- Tabella riportante, per ciascuna categoria dell'appalto, l'importo che l'Appaltatore intende concedere in subappalto con specificazione della relativa percentuale rispetto all'importo totale d'appalto della stessa categoria e con specificazione dei relativi oneri della sicurezza (modello G);
- Dichiarazione sostitutiva dell'Appaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., sull'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale del subappaltatore ai sensi del comma 3 dell'Allegato XVII del D.lgs. n.81/2008 s.m.i. (modello H);
- Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n.68/1999 s.m.i., con espressa indicazione dell'Ente presso il quale condurre la verifica



Pagina	
27 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

di tale dichiarazione (modello I). In alternativa, dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., di non essere soggetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 s.m.i.;

- Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., sull'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (modello L);
- Dichiarazione sostitutiva dell'appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. (cfr. art. 118, comma 8, D.Lgs. 163/06) (modello A).

### 4.1.2. Per subappalti di importo > 150.000 euro

- Certificato SOA in corso di validità ovvero dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso del certificato;
- Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., sui famigliari conviventi ai sensi del comma 3 dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (modello M).

### 4.1.3. Per subappalti di importo = < 150.000 euro

- Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., sul possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. (modello N).

### 4.2. Dove presentare la richiesta

La richiesta di autorizzazione al subappalto o al cottimo, completa di tutta la documentazione allegata sopra elencata, può essere presentata:

- tramite posta elettronica certificata PEC all'indirizzo:

### gare.contratti@pec.autovie.it

- tramite posta raccomandata all'indirizzo:

### S.p.A. AUTOVIE VENETE

Direzione Area Appalti Lavori Forniture e Servizi

Entità Gare e Contratti



Pagina	
28 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

Via V. Locchi, 19 - 34143 TRIESTE

### 4.3. Esame della richiesta

L'esame della richiesta prevede, oltre che il controllo della completezza e correttezza di tutta la documentazione presentata, le verifiche di seguito elencate. Rimane inteso che l'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata unicamente solo nell'ipotesi in cui tutte le verifiche espletate daranno esito positivo.

### 4.3.1. Dichiarazione in sede di offerta

La richiesta di subappalto può essere avanzata dall'Appaltatore solamente nell'ipotesi in cui, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., egli abbia indicato già nell'offerta in gara i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di tale dichiarazione, pertanto, l'autorizzazione al subappalto non potrà essere rilasciata.

A questo proposito, si segnala che, con sentenza 2 novembre 2015, n. 9, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto non obbligatoria l'indicazione del nome del subappaltatore all'atto dell'offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulti indispensabile il loro subappalto ad un'impresa provvista delle relative qualificazioni (c.d. "subappalto necessario").

### 4.3.2. Quota subappaltabile o affidabile a cottimo

La quota parte di lavori subappaltabile o che può essere affidata a cottimo dipende dalla categoria a cui appartengono le lavorazioni che l'Appaltatore intende subappaltare o affidare a cottimo. Nel caso, quindi, l'importo delle lavorazioni oggetto della richiesta di subappalto/cottimo superino le percentuali di seguito indicate – considerando anche il cumulo con eventuali precedenti richieste di subappalto/cottimo già avanzate – l'autorizzazione al subappalto non potrà essere rilasciata. L'Appaltatore che intende subappaltare o affidare a cottimo parte delle lavorazioni deve compilare la tabella allegata alla presente linea guida (modello G) indicando, per ciascuna categoria, la percentuale che intende subappaltare o affidare a cottimo. Si ricorda che gli importi utilizzati per il calcolo della percentuale da indicare devono essere riferiti all'importo del contratto di appalto e non a quello di subappalto/cottimo, posto che quest'ultimo – per le stesse lavorazioni - potrebbe risultare inferiore in dipendenza dell'eventuale ribasso praticato dall'appaltatore nei riguardi del subappaltatore, ai sensi del comma 4 dell'art. 118 del Codice dei contratti.



Pagina	
29 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

Si ricorda, inoltre, che nel caso l'Appaltatore intenda fornire materiale, apparecchiature o mezzi d'opera al subappaltatore, allora deve avanzare una richiesta di autorizzazione al cottimo e deve dichiarare nella tabella (modello G) anche il valore di quanto intende fornire, sempre con riferimento all'importo del contratto di appalto. Questo valore andrà sommato a quello delle lavorazioni che l'Appaltatore intende sub-affidare per l'individuazione dell'importo totale dei lavori affidati, ai fini della verifica del rispetto della quota subappaltabile.

Da ultimo, si osserva che la disciplina di seguito riportata è quella desumibile dal vigente corpo normativo, ma essa non esclude che la Stazione Appaltante, che intenda garantirsi il diretto controllo, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo dell'impresa chiamata ad eseguire una parte dell'appalto alla quale connette un autonomo ed importante rilievo, imponga più restrittive regole, con particolare riferimento al divieto di subappalto ad altre categorie oltre alla prevalente (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 3364 del 6 giugno 2006, T.A.R. Roma sez. III sent. N. 1678 del 22 febbraio 2011).

### Categoria Prevalente

Nel caso le lavorazioni appartengano alla "categoria prevalente", ovvero quella di importo più elevato tra quelle costituenti l'appalto, e che identifica l'opera da realizzare, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., la percentuale massima subappaltabile è pari a:

- 30% dell'importo della categoria prevalente, calcolato con riferimento all'importo del contratto d'appalto, così come previsto dal comma 2 dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/06 s.m.i. e dal comma 1 dell'art. 170 del d.P.R. n. 207/10 s.m.i.;
- 20% dell'importo della categoria prevalente, calcolato con riferimento all'importo del contratto d'appalto, nel caso di lavori affidati mediante procedura negoziata, di cui al comma 7 dell'art. 122 del d.lgs. n. 163/06 s.m.i..

### Categoria Scorporabile

Ai sensi del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/06 s.m.i., per lavori scorporabili si intendono i lavori non appartenenti alla categoria prevalente, individuati nel progetto e nel bando di gara, che possono essere eseguiti dall'appaltatore singolo, in possesso della relativa qualificazione, ovvero assunti da uno dei mandanti del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo c.d. "verticale". Le categorie scorporabili sono individuate, ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del D.P.R. n. 207/2010



Pagina	
30 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

s.m.i., dal progettista in sede di redazione del progetto (cfr. art. 32, comma 7, D.P.R. 207/10), e devono essere, ciascuna di esse, di importo superiore al 10% dell'importo complessivo del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.

Le lavorazioni ricadenti in tali categorie sono subappaltabili al 100% ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

### Categoria cd. "superspecializzata"

Una categoria deve intendersi "superspecializzata" se rientra nel novero di quelle elencate al comma 2 dell'art. 107 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., così come sostituito dal comma 1 dall'art. 12 della Legge n. 80/2014 s.m.i. e, contemporaneamente, il suo importo supera il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi del comma 11 dell'art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Per queste categorie il subappalto è consentito solo nei limiti del 30% dell'importo totale ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, ai sensi del citato comma 11 dell'art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e del comma 2 dell'art. 109 del D.P.R. n.207/10 s.m.i., così come sostituito dal comma 2 dell'art. 12 della citata Legge n. 80/14 s.m.i..

### 4.3.3. Ribasso praticato dall'appaltatore

L'Appaltatore, ai sensi del comma 4 dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., deve applicare, per le lavorazioni affidate in subappalto/cottimo, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Inoltre, l'Appaltatore deve corrispondere all'impresa subappaltatrice gli oneri per la sicurezza delle lavorazioni affidate in subappalto/cottimo senza alcun ribasso.

Si rammenta che, in applicazione dell'art. 82, comma 3-bis, D.Lgs. 163/06 (come introdotto dal comma 7-bis dell'art. 32, Legge n. 98/2013), il subappaltatore può discrezionalmente stimare il costo complessivo del personale impiegato nelle lavorazioni, sulla base della reale capacità organizzativa d'impresa e delle attrezzature a disposizione, fermo restando che il costo unitario della manodopera applicato deve rispettare i minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per la verifica del ribasso praticato dall'Appaltatore al subappaltatore/cottimista sarà sentito, ai sensi del comma 4 dell'art.118 del D.lgs. n.163/2006 s.m.i., il Direttore dei Lavori, a cui compete la



Pagina	
31 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

segnalazione dell'inosservanza della norma suindicata, così come previsto dal comma 4 lettera c) dell'art. 148 del D.P.R. n.207/2010 s.m.i..

Per la verifica degli oneri della sicurezza, che devono essere corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore senza alcun ribasso, sarà sentito il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, sempre ai sensi del comma 4 dell'art.118 del D.lgs. n.163/2006 s.m.i..

Per consentire tali verifiche l'Appaltatore dovrà compilare la tabella allegata alle presenti linee guida (modello F), avendo cura di esplicitare il costo della sicurezza e di allegare tutta la documentazione necessaria per consentire al Direttore Lavori di giungere ad una determinazione in merito al ribasso.

In particolare, se l'Appaltatore intende subappaltare o affidare a cottimo lavorazioni non direttamente corrispondenti a prezzi unitari, di cui all'elenco prezzi di contratto, e in particolare lavorazioni costituenti quota parte di prezzi unitari, dovrà produrre idonee analisi dei medesimi prezzi unitari, da cui si possa evincere chiaramente i costi elementari delle lavorazioni che intende subappaltare, unitamente alla loro valorizzazione economica. Nel caso in cui il progetto di contratto contenga le analisi dei prezzi unitari delle lavorazioni interessate, l'Appaltatore dovrà necessariamente utilizzare la loro struttura ed organizzazione per produrre le proprie analisi. L'Appaltatore che intende affidare lavorazioni mediante cottimo, deve utilizzare le suddette analisi dei prezzi unitari per individuare la quota parte di materiali e mezzi d'opera che intende fornire al cottimista (si veda sul tema TAR Lazio, Sez. III, sentenza 7 settembre 2010 n. 32132).

In calce alla tabella (allegato F) il subappaltatore/cottimista dovrà dichiarare il rispetto dei minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si specifica che nel caso la documentazione fornita sia ritenuta dal Direttore dei Lavori insufficiente per giungere ad una definitiva determinazione in merito al ribasso effettivamente applicato al subappaltatore, sarà richiesta all'Appaltatore la documentazione integrativa e necessaria per poter istruire la richiesta di subappalto, interrompendo così i termini per il rilascio dell'autorizzazione.



Pagina		
32 di 51		
Aggiornamenti		
Rev. Data		
0	14/03/2016	

### 4.3.4. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore ed il subappaltatore devono provvedere alle comunicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari nei riguardi della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 e s.m.i., compilando il modello allegato alle presenti linee guida (modello D) e devono inserire nel contratto di subappalto un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione appaltante verificherà la presenza di tale clausola, ai sensi del comma 9 del citato art. 3, Legge n. 136/10 e s.m.i.. Si rammenta che detta clausola deve essere necessariamente inserita anche nei sub-contratti similari al subappalto (fornitura con o senza posa in opera, cottimo, nolo "a caldo" e "a freddo", ecc...).

### 4.3.5. Regolarità contributiva

Il subappaltatore deve compilare la Dichiarazione sostitutiva sulla regolarità contributiva (modello C), ai sensi del d.P.R. n.445/00 e s.m.i., completa di tutte le informazioni necessarie alla Stazione appaltante per consentire l'acquisizione del D.U.R.C. con le modalità elettroniche, ai sensi della legge 78/14. L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata solo a seguito di emissione di un D.U.R.C. regolare.

Si osserva inoltre che le tempistiche previste per l'emissione del D.U.R.C. potrebbero non risultare congruenti con le tempistiche previste per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Di conseguenza, la necessità di attendere il positivo completamento dell'istruttoria per l'acquisizione del documento potrà comportare uno slittamento del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, che non potrà in nessun caso addebitarsi a negligenza o inadempienza della Stazione appaltante.

### 4.3.6. Casellario giudiziale e carichi pendenti

Il subappaltatore deve compilare la Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di ordine generale, resa nelle forme del d.P.R. n. 445/00 s.m.i., ai sensi degli art. 38 e 39 del d.lgs. n.163/06 e s.m.i. (modello B). Per la verifica dei suddetti requisiti la Stazione appaltante procede d'ufficio, mediante consultazione del Casellario giudiziale dei soggetti interessati.

### 4.3.7. Documentazione antimafia

La documentazione antimafia è costituita, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 159/11 e s.m.i. dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia. La "comunicazione antimafia" consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di



Pagina	
33 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.. La "informazione antimafia" consiste invece nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., la Stazione appaltante deve acquisire l'informazione antimafia prima di autorizzare contratti di subappalto e di cottimo il cui valore sia superiore a 150.000 euro.

La Stazione appaltante, acquisita dal subappaltatore la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (modello E), la dichiarazione sostitutiva circa l'insussistenza di una delle cause di divieto di cui all'art. 67 del citato d.lgs. n. 159/11 e s.m.i. (modello L) e la dichiarazione sostitutiva sui familiari conviventi, ai sensi dell'art. 85 del medesimo decreto n. 159/11 (modello M), provvede all'acquisizione dell'informazione antimafia, quando la richiesta di autorizzazione è relativa ad un importo superiore a 150.000 euro..

L'acquisizione dell'informazione antimafia avviene tramite la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, con le modalità di cui al D.P.C.M. n. 193/14.

Si osserva che le tempistiche previste per l'emissione dell'informazione antimafia possono non risultare congruenti con le tempistiche previste dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Di conseguenza, la necessità di acquisire necessariamente l'informazione antimafia potrà comportare un breve slittamento del termine di rilascio dell'autorizzazione al subappalto, che non potrà in nessun caso addebitarsi a negligenza o inadempienza della Stazione appaltante.

Si rammenta, inoltre, che il punto 4) del comma 2 dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. richiede che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. (oggi art. 67 del D.Lgs. 159/11). Di conseguenza, anche per subappalti di importo inferiore a 150.000 euro il subappaltatore deve necessariamente rendere apposita dichiarazione sostitutiva in merito, ai sensi del d.P.R. n. 445/00 s.m.i. (modello L). In caso di rilascio di falsa dichiarazione, la Stazione appaltante procederà nei confronti del subappaltatore, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/00 e s.m.i.

Da ultimo, si ricorda che l'art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i., modificando il comma 52 dell'art. 1 della Legge n. 190/12 e s.m.i. (c.d. "legge Anticorruzione"), impone alla Stazione appaltante



Pagina	
34 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/11 e s.m.i., tramite la consultazione dell'apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. "White list") per le sole attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell'art. 1 della medesima Legge n. 190, di seguito riportate:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Pertanto, il rilascio dell'autorizzazione per un subappalto o cottimo che include tra le lavorazioni anche una o più di quelle sopra elencate, è subordinato all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, della presenza dello stesso subappaltatore nella "White list" della Prefettura della provincia in cui ha sede. La Stazione appaltante non rilascerà l'autorizzazione al subappalto per le attività sopra elencate in assenza dell'iscrizione del subappaltatore nella "White list".

Ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, Legge n. 190/12 s.m.i., l'iscrizione nell'elenco istituito presso le Prefetture (cd. "White list") tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini dell'autorizzazione di contratti di subappalto e di sub-contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Si precisa altresì che l'obbligo di iscrizione nelle "White list" sussiste a prescindere dall'importo economico del sub-contratto e, quindi, riguarda anche i contratti di importo non superiore a € 150.000,00, che l'art. 83, comma 3, d.lgs. 159/11 considera sottratti all'obbligo della documentazione antimafia.



	Pagina	
	35 di 51 Aggiornamenti	
	Rev.	Data
	0	14/03/2016

Inoltre, si rammenta che dal 7 gennaio 2016 è attiva la Banca dati nazionale della documentazione antimafia, con la conseguenza che alle imprese ancora in attesa dell'iscrizione nelle "White list" non può essere rilasciata l'autorizzazione alla stipula dei subappalti e/o dei sub-contratti.

Per le sole attività diverse da quelle elencate nel citato art. 1, comma 53, Legge 190/12, è consentita la facoltà alla Stazione appaltante di procedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la risposta della Prefettura non sia pervenuta nei termini previsti (30/45 gg.), ovvero in caso d'urgenza, salvo l'eventuale, successiva revoca della autorizzazione, in caso di riscontro negativo (art. 92 del D.Lgs. 159/11 s.m.i.).

In altri termini, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/11 s.m.i., per le attività diverse da quelle elencate nel citato art. 1, comma 53, Legge 190/12, l'autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata, previa acquisizione dell'autocertificazione da parte del soggetto interessato, salvo poi essere poi revocata nell'ipotesi di sopravvenuta applicazione di una misura di prevenzione.

### 4.3.8. Diritto al lavoro dei disabili

Il subappaltatore deve compilare la Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge n. 68/99 (modello I). La Stazione appaltante provvederà alla verifica di tale requisito ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99 s.m.i. e non rilascerà l'autorizzazione al subappalto in caso di esito negativo della verifica.

### 4.3.9. Termini per il rilascio dell'autorizzazione

Ai sensi del comma 8 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i., la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, al netto delle eventuali interruzioni dei termini necessarie per l'acquisizione di documentazione integrativa, che l'Appaltatore deve produrre per consentire il completamento dell'istruttoria, e degli eventuali tempi necessari per l'acquisizione della documentazione antimafia e del D.U.R.C.. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori appaltati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini sopra indicati (30 giorni) sono ridotti della metà (15 giorni).

Inoltre, in applicazione della citata disposizione, considerato che il termine di 30 giorni concesso alla Stazione appaltante per il rilascio dell'autorizzazione può essere prorogato, una sola volta, ove



Pagina	
36 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

ricorrano giustificati motivi, si evidenzia che detta facoltà di proroga può essere esercitata anche in presenza di subappalti o cottimo di valore inferiore alle suindicate soglie economiche.

### 4.3.10. Termini previsti per l'emissione del D.U.R.C.

Il D.M. 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede le tempistiche per l'emissione del D.U.R.C. da parte degli Istituti previdenziali ed assicurativi competenti che, di norma, risultano compatibili con i termini per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto o cottimo.

Si precisa, comunque, che la Stazione appaltante non rilascerà l'autorizzazione amministrativa al subappalto o cottimo in assenza di D.U.R.C. o in presenza di D.U.R.C. irregolare.

In ogni caso, si rammenta che l'autorizzazione al subappalto o cottimo potrà essere revocata, qualora la verifica della regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativa per due volte consecutive.

### 4.3.11. Termini previsti per il rilascio dell'informazione antimafia

L'art. 92 del d.lgs. n. 159/11 s.m.i. prevede che il Prefetto rilasci l'informazione antimafia entro 30 giorni dalla data della richiesta, da parte della Stazione appaltante. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo alla Stazione appaltante e fornisce le informazioni acquisite nei successivi 45 giorni. Decorso questo termine la Stazione appaltante procede anche in assenza dell'informazione antimafia, sotto condizione risolutiva in caso di successivo rilascio da parte del Prefetto di informazione antimafia interdittiva.

Tale disciplina non si applica nei riguardi delle attività imprenditoriali, di cui all'art 53, Legge 190/12 (c.d. "White list").

### 4.3.12. Consorzi stabili di imprese, consorzi di società cooperative, consorzi di imprese artigiane.

I consorzi di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. sono considerati a tutti gli effetti "consorzi-imprese" che imputano direttamente a sé la titolarità del contratto d'appalto e l'esecuzione dello stesso, anche allorquando, ai fini dell'esecuzione, si avvalgano della/e società consorziata/e assegnataria/e. Il consorzio riveste a tutti gli effetti il ruolo di Appaltatore.

Ed infatti, la consorziata assegnataria assume un ruolo meramente esecutivo delle prestazioni affidate al consorzio, che svolge in funzione del patto consortile, non configurandosi il rapporto tra



Pagina	
37 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

consorzio e consorziata in termini di appalto, né di subappalto (cfr. art. 170, comma 4, d.P.R. 207/10). Questa peculiarità determina il superamento dell' esigenza di qualificazione specifica della consorziata (salvo per quanto concerne il possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli art. 38 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; cfr. TAR Lazio, Sez. III, 11 guigno 2014, n. 6234; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 2 gennaio 2012, n. 12; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 5 settembre 2012, n. 3744).

In buona sostanza, nel vigente sistema normativo, titolare formale e sostanziale del rapporto contrattuale con la Stazione appaltante, anche nel caso di indicazione della consorziata esecutrice, rimane il consorzio, quale autonomo soggetto giuridico; l'eventuale assunzione, da parte della consorziata aderente, delle prestazioni aggiudicate al primo – dunque - non avviene a titolo derivato, ma si correla direttamente all'affidamento dell'appalto al consorzio, in ragione degli effetti del patto consortile, che preesiste al rapporto consorzio - Stazione appaltante.

Pertanto, le attività poste in essere dalla consorziata sono espletate in nome, per conto e nell'interesse del consorzio appaltatore, quale contraente della Stazione appaltante, tant'è che il corrispettivo delle prestazioni viene erogato direttamente in favore del consorzio.

Il consorzio appaltatore, quindi, non è un semplice intermediario tra la Stazione appaltante e la consorziata, ma è il soggetto responsabile nei confronti del committente pubblico circa la corretta esecuzione dell'appalto, anche quando non esegue in proprio, ma tramite la propria consorziata.

In questa prospettiva, è stato ad esempio affermato che il consorzio di società cooperative è un "consorzio di secondo grado ... dotato di soggettività giuridica autonoma e stabile, diversamente da quanto accade per le riunioni temporanee di imprese, e ... il rapporto che lega le cooperative consorziate alla struttura consortile è un rapporto di carattere organico; non è dubitale che il consorzio sia l'unico soggetto interlocutore dell'amministrazione appaltante, che in quanto tale partecipa alla procedura non come mandatario, ma ex se come portatore di un interesse proprio, anche se finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate, destinato ad assumere la veste di parte del contratto, con relativa assunzione in proprio di tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2003 n. 2183).

Inoltre, se gli affidamenti del consorzio in favore dei consorziati non costituiscono – come precisato - in nessun caso subappalto, non è tuttavia escluso che il consorzio appaltatore possa procedere a subappalti nei riguardi di soggetti terzi, comunque diversi dai propri consorziati.



Pagina	
38	8 di 51
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

In questo caso, subappaltatore del consorzio potrà essere un operatore economico singolo, oppure operatori economici raggruppati o consorziati. E' legittimo, cioè, che il ruolo di subappaltatore del consorzio venga assunto da un raggruppamento di imprese o da un altro consorzio, che in tale veste dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione, in rapporto al valore delle lavorazioni ad essi affidate. Potrà, dunque, verificarsi l'ipotesi di consorzio appaltatore che affidi quota parte delle lavorazioni ad un altro consorzio subappaltatore, che eseguirà le prestazioni tramite una o più delle consorziate ad esso aderenti.

Per quanto concerne invece l'individuazione del soggetto che deve curare, nei rapporti con la Stazione appaltante, gli adempimenti amministrativi necessari perché i subappalti possano avere luogo (indicazione, in sede di offerta, delle parti di opere che si intendono subappaltare; domanda di autorizzazione, deposito dei contratti di subappalto presso la Stazione appaltante, ect.) si evidenzia che detti rapporti debbano essere sempre curati dal consorzio appaltatore.

D'altra parte, in senso contrario, non vale quanto affermato dall'art. 58, D.Lgs. n. 106/09, che ha novellato, tra l'altro, l'art. 89, lett. i), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Questa norma stabilisce che "impresa affidataria è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione".

Si specifica che tale previsione rileva ai fini degli obblighi di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, ma non anche ai fini degli adempimenti amministrativi posti a carico dello Appaltatore e delle responsabilità connesse alla stipula dei contratti di subappalto.

In altri termini, la consorziata è carente di sostanziale legittimazione alla stipula del contratto di subappalto, che assume valore di negozio derivato dal contratto principale. Ne consegue che la stipula del contratto di subappalto con soggetto "terzo" è adempimento posto in capo al consorzio



Pagina	
39 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

appaltatore, che assume la responsabilità diretta nei confronti della Stazione appaltante in caso di inadempimento del subcontraente.

Del resto, le specifiche previsioni dell'art. 118, comma 6, D.Lgs. 163/06 s.mi. – in tema di responsabilità solidale tra Appaltatore e subappaltatore – confermano gli obblighi posti in capo al Consorzio.

Tutto ciò si traduce nell'indicazione che la Stazione appaltante non può avere rapporti diretti con la consorziata esecutrice indicata dal consorzio in sede di offerta, bensì solo con quest'ultimo, che assumerà tutti gli oneri connessi al rilascio dell'autorizzazione amministrativa al subappalto di lavori nei riguardi di "terzi".

### 5. COMUNICAZIONE DEI SUB-CONTRATTI

Nel caso in cui le prestazioni che l'Appaltatore intende affidare non siano qualificabili come subappalto o cottimo, annoverando in tale fattispecie anche i contratti cd. "similari", non è necessario procedere alla richiesta di autorizzazione. In tal caso, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 118, d.lgs. n. 163/06 s.m.i., l'Appaltatore deve comunque comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

- il nome del subcontraente;
- l'oggetto della prestazione affidata;
- l'importo del contratto.

La comunicazione di tali dati dovrà avvenire tramite lo specifico modello allegato alle presenti Linee Guida (modello O). Inoltre, alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- comunicazione del subcontraente sulla tracciabilità dei flussi finanziari (modello D) ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge n. 136/10 s.m.i.;
- dichiarazione sostitutiva del subcontraente del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (modello E), ai sensi del d.P.R. n. 445/00 s.m.i.;
- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del subcontraente;



Pagina	
40 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

- dichiarazione sostitutiva del subcontraente circa la insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67 del d.lgs. n.159/11 s.m.i. (modello L), ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i..

Si precisa che una comunicazione priva degli allegati è da intendersi incompleta e irregolare, e pertanto, priva di alcuna efficacia. La comunicazione dei dati (modello O), accompagnata da tutti i modelli sopra elencati, deve comunque avvenire almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività del subcontraente, anche per consentire l'attuazione degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. elencati al successivo paragrafo 7.1.

Al subcontraente sarà quindi consentito l'accesso all'area di cantiere decorsi 10 giorni dalla ricezione della documentazione, completa di tutti i modelli di cui sopra, da parte della Stazione appaltante.

Si evidenzia che l'ufficio di Direzione Lavori verificherà, in fase esecutiva, l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le lavorazioni oggetto del sub-contratto non rientranti nella fattispecie del subappalto, del cottimo o dei contratti similari assoggettati ad autorizzazione. Sul punto, si richiamano la Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003 n. 6, nonché le Deliberazioni 3 settembre 2008 n. 35, 8 luglio 2010 n. 43, 23 marzo 2011 n. 39 e 10 aprile 2013 n. 13, che trattano - specificatamente - il tema del diritto-dovere di controllo della Stazione appaltante sui sub-contratti.

### 5.1.Sub-contratti ed antimafia

La Stazione appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011 s.m.i., all'acquisizione dell'informazione antimafia per tutti i sub-contratti di importo superiore a 150.000 euro.

Pertanto, nel caso il sub-contratto abbia un valore superiore a 150.000 euro, l'Appaltatore deve trasmettere, oltre alla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del sub-contraente, completa delle generalità di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. e di cui al primo periodo del comma 5 dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. (modello E), ed alla dichiarazione sostitutiva del subcontraente sull'insussistenza di una delle cause di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (modello L), anche la dichiarazione sostitutiva del subcontraente sui familiari conviventi ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (modello M).



Pagina	
41 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

Si evidenzia che, in ragione da quanto previsto dal comma 3 dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. la richiesta dell'informazione antimafia da parte della Stazione appaltante deve essere avanzata trenta giorni prima della stipula del sub-contratto. Ne consegue che l'Appaltatore deve considerare anche questa tempistica nel caso intenda procedere con un sub-contratto di importo superiore a 150.000 euro, in quanto in tal caso la comunicazione alla Stazione appaltante di cui all'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. (modello O), completa di tutti gli allegati (modelli D, E, L, M), dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della presunta data di stipula del sub-contratto e, quindi, di ingresso nell'area di cantiere.

Rimane inteso che in caso l'informazione antimafia, che dovesse giungere successivamente a questo termine, sia di tipo interdittivo, la Stazione appaltante ne darà immediata comunicazione all'Appaltatore che dovrà immediatamente allontanare il sub-contraente dal cantiere e dovrà interrompere con esso ogni rapporto relativo all'appalto in essere. La Stazione appaltante procederà, inoltre, nei confronti del subcontraente per la falsa dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., sull'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i..

Si ricorda nuovamente, infine, che il comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i. riporta l'elenco delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali è fatto obbligo alla Stazione appaltante di acquisire la documentazione antimafia, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., tramite la consultazione dell'apposito elenco istituito presso le Prefetture (cd. "White list"). Nel caso, pertanto, l'oggetto del sub-contratto ricomprenda una o più delle attività inserite nell'elenco, o nel caso il contratto di sola fornitura riguardi uno dei materiali elencati (terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume – intendendosi ricompresi anche i conglomerati bituminosi –, ferro lavorato), la Stazione appaltante provvederà comunque a verificare la presenza del subcontraente nella "white list".

L'ufficio di Direzione Lavori verificherà con particolare attenzione che i contratti per la fornitura di materiali di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i., ovvero di terre e materiali inerti, ferro lavorato e carpenteria metallica, calcestruzzi, conglomerati bituminosi, siano preventivamente comunicati dall'Appaltatore alla Stazione appaltante affinché quest'ultima possa condurre la verifica sulla presenza del sub-contraente nelle "white list".



Pagina	
42 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

## 6. CONSEGUENZE IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'esistenza dell'autorizzazione al subappalto o cottimo è condizione indispensabile per la legittimità del contratto di subappalto e per non incorrere in precise conseguenze, sia sul piano penale che su quello civile:

## Conseguenze penali

Le conseguenze di carattere penale sono descritte all'art. 21 della Legge n. 646/1982 s.m.i. che prevede, in caso di concessione di lavori in subappalto o cottimo senza l'autorizzazione della "Autorità" competente:

- a) per l'Appaltatore: la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari a un terzo del valore dell'opera affidata in subappalto o cottimo e non superiore ad 1/3 del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto;
- b) per il subappaltatore/cottimista: la stessa pena detentiva e l'ammenda pari a 1/3 del valore dell'opera ricevuta in subappalto.

## Conseguenze civili

Il contratto di subappalto stipulato in violazione dell'art. 21 della Legge n. 646/1982 s.m.i. è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., e costituisce, nel contempo, grave inadempimento dell'Appaltatore che legittima la Stazione appaltante a richiedere la risoluzione del contratto in danno. Il contratto di subappalto non autorizzato, od anche l'esecuzione abusiva di opere in regime di subappalto per importi superiori al limite autorizzato, implica la nullità *ab origine* dell'affidamento del subappalto o, più esattamente, l'inefficacia fin dall'inizio del vincolo negoziale derivante dal contratto di subappalto, che non potrà spiegare effetto alcuno, sia nei rapporti fra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, sia in quelli fra Appaltatore e subappaltatore. Le prestazioni rese in violazione del divieto suddetto si considerano, quindi, come non avvenute, ai fini di eventuali pretese giuridiche di natura patrimoniale, con esclusione anche dell'azione di arricchimento senza causa. Inoltre, il subappaltatore non potrà vantare alcun diritto al pagamento delle prestazioni eventualmente svolte, né da parte dell'Appaltatore né a maggior ragione da parte della Stazione appaltante.



Pagina	
43 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

## 7. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Una volta ottenuta l'autorizzazione al subappalto/cottimo, o dopo la comunicazione effettuata in relazione ad un sub-contratto (ex art. 118, comma 11, ultimo periodo, D.Lgs. 163/06 s.m.i.), l'Appaltatore ed il subappaltatore sono soggetti ad una serie di adempimenti, che di seguito sono riassunti.

Si ricorda, inoltre, che qualora nel corso dell'esecuzione del contratto di subappalto/cottimo dovessero intervenire modificazioni nell'assetto societario e gestionale dell'impresa subappaltatrice, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante.

## 7.1. Prima dell'inizio delle prestazioni del subappaltatore/cottimista/subcontraente

L'Appaltatore, nel caso abbia allegato alla richiesta di autorizzazione uno schema del contratto di subappalto, entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. (20 giorni antecedenti l'inizio dei lavori subappaltati), deve altresì depositare presso la Stazione appaltante il contratto originale (oppure una copia autenticata), a seguito del rilascio dell'autorizzazione, prima della data di effettivo inizio dei lavori affidati in subappalto.

L'Appaltatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., deve altresì trasmettere al subappaltatore il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il subappaltatore, ai sensi del comma 3 del citato art. 101 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., deve trasmettere all'Appaltatore il proprio Piano Operativo di Sicurezza. L'Appaltatore, previa verifica della congruenza del Piano con il proprio, lo trasmette al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Il datore di lavoro del subappaltatore, ai sensi del comma 4 dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., mette a disposizione dei rappresentanti della sicurezza copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il subappaltatore può entrare nelle aree di cantiere ed iniziare i lavori solo dopo l'esito positivo delle verifiche sopra illustrate.

Si evidenzia che gli adempimenti elencati sono necessari anche nel caso di cottimo e di subcontratto. In tal caso, gli obblighi sopra indicati in capo al subappaltatore debbono intendersi posti in capo al cottimista ed al subcontraente.



Pagina	
44 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

Ai sensi del comma 5 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., l'Appaltatore deve tenere aggiornato il cartello esposto all'esterno del cantiere, inserendovi il nominativo del subappaltatore.

## 7.2. Durante l'esecuzione delle prestazioni del subappaltatore/cottimista/subcontraente

Gli adempimenti cui l'Appaltatore ed il subappaltatore sono soggetti durante l'esecuzione dei lavori sono i seguenti:

## 7.2.1. Adempimenti in sede di emissione dei SAL

All'atto dell'emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), da parte del Direttore dei Lavori, previa sottoscrizione del Registro di contabilità da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante richiederà all'Appaltatore di provvedere affinché ciascun subappaltatore/cottimista compili l'apposito modello (modello P), da cui dovranno risultare la descrizione e l'importo risultante dalla contabilità, suddiviso per ciascuna categoria, dei lavori eseguiti dal subappaltatore/cottimista e contabilizzati nel S.A.L.. Si precisa che, in caso di cottimo, tale modello dovrà essere integrato con l'importo dei materiali e/o mezzi d'opera forniti dall'Appaltatore. Il modello dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Appaltatore e del subappaltatore/cottimista. Le informazioni in esso contenute saranno oggetto di verifica da parte della Direzione dei Lavori.

L'accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore e di tutti i subappaltatori/cottimisti costituisce presupposto indispensabile per poter procedere al pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori. In caso di esito negativo dell'accertamento, la Stazione appaltante avvierà la procedura prevista per l'intervento sostitutivo presso gli enti istituzionali preposti, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i..

Entro 20 giorni dall'avvenuto pagamento in favore dell'Appaltatore di uno Stato Avanzamento Lavori, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., copia delle fatture del subappaltatore, debitamente quietanziate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, a comprova dell'avvenuto pagamento delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore e contabilizzate nello stesso Stato Avanzamento Lavori. In assenza delle fatture quietanziate del subappaltatore/cottimista la Stazione appaltante procederà alla sospensione dei successivi pagamenti in favore all'Appaltatore.



Pagina	
45 di 51	
Aggiornamenti	
Rev. Data	
0	14/03/2016

Il mancato pagamento dei subappaltatori rivela un comportamento dell'Appaltatore che, se non adeguatamente giustificato da peculiari circostanze oggettive, concreta una sua grave mancanza professionale, che può compromettere la realizzazione dei lavori a regola d'arte e, pertanto, giustificare l'adozione di misure di tutela da parte della Stazione appaltante.

Il subappaltatore deve obbligatoriamente riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) (quando presente) ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) del lavoro, indicati nel provvedimento di autorizzazione al subappalto, sulle fatture emesse nei confronti dell'Appaltatore.

Inoltre, il subappaltatore deve indicare sulla fattura esclusivamente uno dei conti correnti dedicati e indicati nella specifica comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla richiesta di autorizzazione al subappalto.

## 7.2.2. Pagamenti diretti al subappaltatore

Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante può avvenire unicamente se, ai sensi del comma 3 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., esso è stato espressamente previsto nel bando di gara. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto a comunicare ad Autovie Venete S.p.A. la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Costituisce eccezione alla regola del pagamento indiretto del subappaltatore l'ipotesi in cui ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Appaltatore, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti. Tali condizioni devono essere accertate dalla Stazione appaltante, fermo restando che, per effettuare il pagamento diretto, deve essere preliminarmente sentito l'Appaltatore.

Inoltre, la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto al subappaltatore, ai sensi del comma 11 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., nel caso in cui il subappalto abbia ad oggetto lavorazioni riconducibili a "categorie superspecializzate" (vedi paragrafo 4.3.2). In tal caso, al momento della sottoscrizione del SAL, l'Appaltatore deve obbligatoriamente presentare la contabilità separata delle sole opere di "categorie superspecializzate" eseguite dal subappaltatore, sottoscritta per accettazione da quest'ultimo, relativa alle sole lavorazioni contabilizzate nello stesso SAL. Detta contabilità sarà soggetta a verifica preliminare da parte della Direzione dei Lavori.



Pagina	
46 di 51	
Aggiornamenti	
Rev.	Data
0	14/03/2016

I pagamenti diretti al subappaltatore da parte della Stazione appaltante sono effettuati, contestualmente al pagamento dell'Appaltatore, a seguito dell'emissione del certificato di pagamento e della conseguente presentazione delle relative fatture.

## 7.2.3. Adempimenti in sede di emissione del Conto finale dei lavori

All'atto della sottoscrizione del conto finale, l'Appaltatore dovrà presentare alla Stazione appaltante la comunicazione relativa alle lavorazioni eseguite da ciascun subappaltatore/cottimista da imputare sul conto finale (modello Q), dalla quale deve risultare l'importo complessivo eseguito da ciascun subappaltatore/cottimista ed il credito residuo vantato a saldo per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto. Il modello dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore e dal legale rappresentate del subappaltatore e sarà soggetto di verifica preliminare dalla Direzione dei Lavori.

Resta inteso che l'Appaltatore dovrà trasmettere tempestivamente alla Stazione appaltante le fatture del subappaltatore, che saranno quietanziate successivamente all'invio della comunicazione sopra richiamata (modello Q).

## 7.2.4. Adempimenti in sede di emissione del Collaudo

Successivamente al Collaudo dei lavori, al fine del pagamento della rata di saldo, la Stazione appaltante provvederà a verificare la regolarità contributiva, richiedendo il rilascio del "*DURC per il certificato di collaudo – regolare esecuzione*", di cui all'art. 6, comma 3, lettera e) del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., sia per l'Appaltatore che per tutti i subappaltatori/cottimisti che vantano ancora un credito a saldo da parte dell'Appaltatore.


L'accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore e di tutti i subappaltatori/cottimisti che vantano ancora un credito relativo all'appalto costituisce presupposto indispensabile per poter procedere al pagamento della rata di saldo. In caso di esito negativo dell'accertamento, la Stazione appaltante avvierà la procedura prevista per l'intervento sostitutivo presso gli enti istituzionali competenti, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i..



Pagina		
47 di 51		
Aggiornamenti		
Rev.	Data	
1	15/04/2015	

#### 8. ALLEGATO I

### Flow-chart per la richiesta di autorizzazione al subappalto / cottimo e comunicazione di sub-contratto



#### Oneri dell'Appaltatore:

- richiesta autorizzazione subappalto (modello A)
- presentazione contratto di subappalto
- presentazione modelli da B a L
- presentazione certificato SOA in corso di validità
- presentazione modello M
- tabella con elenco e valore materiali, apparecchiature e mezzi d'opera forniti al subcontraente (in caso di cottimo)

#### Attività in capo alla S.A.:

- acquisire informazione antimafia
- per le attività di cui all'elenco del c.53, art.1 L.190/2012, consultazione della "White list" $^{(*)}$

#### Oneri dell'Appaltatore:

- comunicazione dati contratto (modello O)
- presentazione modelli D, E ed L
- presentazione modello M (solo per attività diverse da quelle dell'elenco del c.53, art.1 L.190/2012 e per importi superiori a 150.000 €)

#### Attività in capo alla S.A.:

- per le attività di cui all'elenco del c.53, art.1 L.190/2012, consultare la "White list" $^{(*)}$
- per importo del sub-contratto superiore a 150.000€, acquisizione dell' informazione antimafia

 $<sup>^{(*)}</sup>$  Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.



agina		
48 di 51		
Aggiornamenti		
Rev.	Data	
1	20/02/2016	

### 9. ALLEGATO II - ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/cottimista deve essere sottoscritto con firma leggibile e timbro dei due legali rappresentanti in tutte le pagine, compresi gli allegati.

E' necessario inserire nel contratto di subappalto/cottimo i seguenti articoli:

#### 1) CLAUSOLA CONDIZIONALE SOSPENSIVA:

"Il presente contratto è da intendersi sottoposto a condizione sospensiva, pertanto, sarà efficacie e vincolante per le parti che lo hanno sottoscritto, a condizione che la Autovie Venete S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante, rilasci la relativa autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 118, comma 8, del D. Lgs.n. 163/2006 e s.m.i..

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia giudiziale o diffida, dietro semplice comunicazione dell'Appaltatore e senza che il Subappaltatore possa, in esito a ciò, avanzare richieste di consenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo".

### 2) TERMINE PER L'ESECUZIONE:

"I lavori che formano oggetto del presente contratto avranno inizio dopo il rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante e dovranno essere eseguiti entro giorni......che inizieranno a decorrere dalla data di avvenuta consegna lavori".

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/cottimista deve contenere:

- DATI IDENTIFICATIVI delle parti stipulanti.
- PREMESSE:
- dichiarazione dell'Appaltatore che all'atto dell'offerta ha indicato i lavori che avrebbe subappaltato, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
- possesso da parte del subappaltatore/cottimista dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dal D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- assenza a carico del subappaltatore/cottimista dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- presa visione da parte del subappaltatore/cottimista del progetto e del luogo dove dovranno essere eseguiti i lavori;
- dichiarazione che l'offerta del subappaltatore/cottimista è stata formulata tenendo conto sia di quanto sopra indicato, che di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori;



agina		
49 di 51		
Aggiornamenti		
Rev.	Data	
1	20/02/2016	

- OGGETTO: devono essere chiaramente descritte le parti d'opera che si intendono subappaltare/affidare a cottimo anche con riferimento al computo metrico del progetto (WBS; lotti, mappali, opere; ecc..);
- CATEGORIA DELLE OPERE: deve essere indicata la categoria (OG-OS) delle opere che si intendono subappaltare/affidare a cottimo;
- IMPORTO: deve essere indicato l'importo delle opere che si intendono subappaltare/affidare a cottimo con riferimento ai prezzi del contratto di appalto;
- IMPORTO DELLA SICUREZZA: deve essere indicato l'importo della sicurezza, con riferimento ai prezzi del contratto di appalto, relativo alle opere che si intendono subappaltare/affidare a cottimo;
- DESCRIZIONE, VALORIZZAZIONE E SUDDIVISIONE TRA LE PARTI DELLE ATTREZZATURE, DEI MEZZI E DEI MATERIALI: nel caso di cottimo è necessario descrivere puntualmente e valorizzare i materiali, le apparecchiature ed i mezzi che l'Appaltatore fornirà al cottimista;
- OSSERVANZA DELLE NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE
- ATTESTAZIONI: relative alla organizzazione dell'impresa.
- IMPORTO DEL CONTRATTO: è necessario specificare la percentuale di ribasso applicata, con relativa dichiarazione che i prezzi applicati rispettano i limiti di cui all'art. 118, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Inoltre, è necessario specificare anche l'importo degli oneri della sicurezza e l'importo del costo del personale, unitamente ad una dichiarazione che il costo unitario è stato valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- ELENCO DEI PREZZI UNITARI: deve essere allegato l'elenco dei prezzi unitari del contratto di subappalto/cottimo che dovrà necessariamente utilizzare, per tutte le lavorazioni che dispongono della voce di prezzo nell'elenco prezzi del contratto di appalto, quest'ultima voce;
- ANALISI DEI PREZZI: per tutte le lavorazioni che non dispongono della voce di prezzo nell'elenco prezzi del contratto di appalto, devono essere allegate le analisi dei prezzi;
- TEMPI DI ESECUZIONE: il tempo andrà espresso in giorni con decorrenza successiva alla data di autorizzazione al subappalto;
- CLAUSOLA INERENTE LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: è obbligatorio inserire nei contratti sottoscritti con il subappaltatore/cottimista, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale quest'ultimo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo le modalità indicate dalla L. 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i..



Pagina		
50 di 51		
Aggiornamenti		
Rev.	Data	
1	20/02/2016	

- PAGAMENTI: devono essere indicare i conti correnti dedicati ai sensi della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.. Le fatture devono riportare sempre, a prescindere dall'importo, il Codice Identificativo Gare (CIG) e, ove presente, il Codice Unico di progetto (CUP).
- DIVIETO DI SUBAPPALTO, di cessione del credito e di patti di riservato dominio.
- RISPETTO DELLE NORME VIGENTI SULLA SICUREZZA
- ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE
- DANNI
- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



Pagina		
51 di 51		
Aggiornamenti		
Rev.	Data	
1	20/02/2016	

### 10. ELENCO MODELLI ALLEGATI

- MODELLO A Richiesta di subappalto / cottimo;
- MODELLO B Autocertificazione dei requisiti generali;
- MODELLO C Dichiarazione di regolarità contributiva;
- MODELLO D Modello "tracciabilità dei flussi finanziari";
- MODELLO E: Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- MODELLO F Tabella per verifica prezzi applicati al subappaltatore;
- MODELLO G Tabella per verifica quota lavori subappaltati;
- MODELLO H Comunicazione verifica idoneità tecnica del subappaltatore;
- MODELLO I Dichiarazione di regolarità ai sensi delle norme sul diritto al lavoro dei disabili;
- MODELLO L Autocertificazione dell'informazione antimafia;
- MODELLO M Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
- MODELLO N Autocertificazione dei requisiti speciali;
- MODELLO O Comunicazione sub-contratti;
- MODELLO P Dichiarazione per Stato di Avanzamento Lavori/Conto finale
- MODELLO Q Comunicazione per lavorazioni subappaltate da imputare al Conto finale